Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 65 del 4 Febbraio 2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 160/A FIGC** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente l'approvazione delle "Regole tecnico-operative del Processo Sportivo telematico della F.I.G.C.".

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 6 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Credito d'imposta per canoni di locazione - Agenzia delle Entrate - Ulteriori chiarimenti -

COMUNICATO UFFICIALE n. 180 pubblicato dalla L.N.D. inerente il Progetto "LND ESPORT" - risultanze tappe;

COMUNICATO UFFICIALE n. 183 pubblicato dalla L.N.D. inerente l'ammissibilità candidature Assemblea Ordinaria Elettiva L.N.D. del 6 febbraio 2021.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
D'APRILE	GIOVANNI	01.07.2005	F.C. CROTONE S.R.L.	19.01.2021	26.08.2021

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 4 FEBBRAIO 2021**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 29 gennaio 2021;

- ritenuto necessario, al fine di rendere pienamente operativa la gestione del Processo Sportivo Telematico della FIGC, adottare le necessarie disposizioni propedeutiche all'utilizzo del sistema informatico dedicato;

- visto il documento relativo alle "Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC";

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le "Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC", come da documento allegato alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico della Federazione italiana giuoco calcio-FIGC

Art. 1
Processo sportivo telematico

1. **Il processo sportivo telematico della Federazione italiana giuoco calcio – FIGC ha l'**obiettivo di raccogliere e condividere informazioni e documenti nell'ambito dei procedimenti dinnanzi agli organi di Giustizia sportiva della Federazione, al fine di consentire la consultazione della documentazione dematerializzata e la gestione del processo sportivo mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. In sede di prima attuazione la piattaforma informatica della Giustizia sportiva si applica al Tribunale federale nazionale ed alla Corte federale d'appello.

Art. 2
Finalità della piattaforma informatica della Giustizia sportiva

1. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva gestisce in ogni grado del giudizio in ambito federale, con modalità informatiche, la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giustiziale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giustiziali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività inerente al processo sportivo telematico.
2. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo: https://pst.figc.it
3. L'utilizzo della piattaforma è consentito:

a) alla Procura federale;
b) al Tribunale federale nazionale;
c) alla Corte federale d'appello;
d) alle società affiliate, ai tesserati e ai loro difensori, nonché a tutti gli altri soggetti interessati dai procedimenti sportivi.

Art. 3
Il fascicolo informatico

1. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo sportivo in forma di documento informatico.
2. In particolare il fascicolo informatico reca l'indicazione:

a) dell'ufficio titolare del procedimento che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei dati inseriti;
b) del numero di ruolo generale del procedimento;
c) dell'oggetto sintetico del procedimento;
d) dei dati identificativi delle parti interessate e dei difensori;
e) dell'elenco dei documenti contenuti.

3. Nel fascicolo informatico sono inserite, altresì, informazioni riguardanti:

a) le parti e i difensori (tipologia di parte, data di costituzione, partita IVA/codice fiscale);
b) le comunicazioni di Segreteria nonché le relative ricevute di avvenuta accettazione e avvenuta consegna;
c) le camere di consiglio e le udienze;
d) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza;
e) i provvedimenti impugnati;
f) tutti i provvedimenti adottati dagli Organi di giustizia;
g) il contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva.

4. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti.
5. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità di tutti gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici sono assicurate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4
Registro generale dei procedimenti

1. I registri di presentazione dei procedimenti sono gestiti con modalità informatiche, assicurando la numerazione progressiva, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche.
2. Sono gestiti con modalità automatizzata, in particolare, i seguenti registri:
a) registro generale dei procedimenti;
b) provvedimenti di fissazione di udienza;
c) provvedimenti degli Organi della giustizia sportiva federale;
d) processi verbali.

Art. 5
Atti delle parti

1. Gli atti introduttivi del procedimento, le memorie autorizzate, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale, ovvero, nei procedimenti ove l'assistenza del difensore non è necessaria, mediante copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa dalla parte interessata.
2. La firma digitale è ammessa sia nel formato denominato "PDF Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "PAdES"), che nel formato denominato "CMS Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "CAdES").

Art. 6
Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

1. Il conferimento dell'incarico di assistenza e difesa è valido a condizione che sia documentato mediante deposito telematico via upload della copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa, cui sarà apposta per autentica la firma digitale del difensore.

Art.7
Provvedimenti del Giudice sportivo

1. I provvedimenti del Giudice sportivo sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale mediante la piattaforma del processo sportivo telematico.
2. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti con firma digitale e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive a sua volta con firma digitale e, sempre utilizzando la medesima piattaforma, li trasmette telematicamente alla segreteria per il deposito.
3. Il segretario sottoscrive con firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento sulla piattaforma del processo sportivo telematico e sul sito internet della Federazione.
4. Il deposito dei documenti con modalità informatiche sostituisce ad ogni effetto il deposito con modalità cartacee.

Art. 8
Atti della segreteria

1. Tutti gli atti della segreteria sono sottoscritti con firma digitale, compreso il processo verbale.

Art. 9
Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito sulla piattaforma

1. Gli atti del procedimento sportivo, redatti in forma di documento informatico, rispettano i seguenti requisiti:
a. sono in formato PDF;
b. sono privi di elementi attivi;
c. sono ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa, salvo il caso di cui all'articolo 5, comma 1, la scansione di immagini;
d. sono sottoscritti con firma digitale secondo quanto indicato nelle presenti regole tecnico -operative.
2. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
• "application/pdf"
• "application/doc"
• "image/png"
• "image/jpg"
• "image/jpeg"
• "video/mp4"
• "video/avi"
• "video/mpeg"
• "message/rfc822"
• "message/eml"
• "application/vnd.ms-outlook"
• "message/msg"

3. Gli atti di parte e i documenti, nei formati indicati ai commi precedenti sono depositati mediante upload sulla piattaforma del processo sportivo telematico.

Art. 10
Accesso al fascicolo di primo grado

1. La Corte federale d'appello accede direttamente al fascicolo di primo grado riguardante il Tribunale federale nazionale.
2. In caso di reclamo riguardante provvedimenti dei Tribunali federali territoriali o di altri Organi federali, i documenti contenuti nel fascicolo sono messi a disposizione della Corte federale d'appello o del Tribunale federale nazionale mediante upload sulla piattaforma.

Art. 11
Requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno

1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC a fini processuali, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia sportiva;
d) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.

Art. 12
Indisponibilità della piattaforma

1. Nel caso in cui la piattaforma del processo sportivo telematico sia indisponibile, il Presidente del Tribunale federale e il Presidente della Corte federale d'appello adotteranno le misure idonee a garantire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa.

Art. 13
Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle presenti regole tecnico - operative si applicano le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 14
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima di applicazione e fino alla conclusione della stagione sportiva 2020-2021, le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, e 9, comma 3 si applicano in forma concorrente con le disposizioni e le prassi vigenti.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 – 2021

Oggetto: Credito d'imposta per canoni di locazione – Agenzia delle Entrate – Ulteriori chiarimenti

Come ogni anno, nel corso dell'evento "Telefisco", promosso dal Sole 24 Ore, sono affrontate problematiche relative alla disciplina fiscale introdotta con le norme più recenti e vengono posti quesiti ai quali risponde ufficialmente l'Agenzia delle Entrate fornendo i necessari chiarimenti.

Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia in occasione dell'evento assumono particolare rilevanza quelli relativi al credito d'imposta sulle locazioni ex art. 28 del D.L. n. 34/2020.

Si riportano, di seguito, alcune delle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate, che più possono interessare le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

1 – Canoni corrisposti anticipatamente nel 2019 o successivamente nel 2021

D. - E' possibile avvalersi del credito d'imposta per i canoni d'affitto relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, anche se i canoni sono stati corrisposti anticipatamente nel 2019? Il medesimo principio sussiste anche per i pagamenti effettuati o che si andranno ad effettuare nel 2021?

R. - Con la Risoluzione n. 440/2020 e con la Circolare n. 14/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che il credito compete anche se il pagamento relativo ai mesi agevolati è stato effettuato anticipatamente nel 2019. Condizione indispensabile per poter fruire del credito, è quella che il canone sia stato effettivamente corrisposto; nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto nel corso del 2020, il credito d'imposta potrà essere utilizzato soltanto dopo il momento del pagamento. Ne consegue che se i canoni relativi ai mesi da marzo a giugno 2020 sono stati o verranno pagati effettivamente nel corso del 2021, resta impregiudicata, fermi restando gli altri requisiti, la facoltà di utilizzare il credito d'imposta successivamente all'avvenuto pagamento.

2 - Contratti di sublocazione

D. - E' possibile fruire del credito d'imposta in presenza di contratti di sublocazione?

R.- Con la Risoluzione n. 689/E del 20 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che nell'ambito oggettivo della norma agevolativa recata dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020, rientra anche il canone derivante da contratti di sublocazione aventi ad oggetto immobili diversi da quelli abitativi. Il bonus può spettare anche al conduttore principale – Risoluzione n. 356/E del 15 settembre 2020 – senza dover intervenire con alcuna correzione nel calcolo.

3 – IVA indetraibile

D. – Per gli Enti non commerciali che svolgono solo occasionalmente attività commerciali e che, pertanto, non dispongono di una partita IVA, il credito d'imposta può essere commisurato al canone d'affitto al lordo dell'IVA?

R. – Nell'ipotesi in cui l'IVA sia totalmente indetraibile, l'imposta rappresenta per l'Ente non commerciale un costo che incrementa il canone d'affitto e, pertanto, si potrà fruire del credito d'imposta nella misura del 60% del canone corrisposto al lordo dell'IVA.

4 - Credito d'imposta sui canoni relativi ai mesi di ottobre-dicembre 2020

D.- Può un Ente non commerciale che **non** svolge attività commerciale, fruire del credito d'imposta in relazione ai canoni d'affitto per i mesi da ottobre a dicembre 2020 di cui ai Decreti Legge 137 e 149 del 2020?

R.- La norma recata dall'art. 8 del D.L. n. 137/2020 prevede l'estensione del beneficio del credito d'imposta relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2020 per le imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell'allegato 1 del D.L. "Ristori", compresi gli Enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale nei settori indicati nel predetto Allegato 1. Pertanto, l'agevolazione per i mesi da ottobre a dicembre 2020 **non compete agli Enti non commerciali che esercitano unicamente l'attività istituzionale negli immobili locati**.

COMUNICATO UFFICIALE N. 180
Stagione Sportiva 2020/2021
(Comunicato Ufficiale n. 3 – E-Sport)

Con riferimento al Progetto "LND ESPORT", di cui alla Circolare L.N.D. n. 10 dell'11 Luglio 2019, e facendo seguito ai Comunicati Ufficiali LND n. 169 del 19 Novembre 2019 e n. 244 del 13 Febbraio 2020, si rendono note le risultanze delle tappe dalla 12.a alla 16.a del Torneo organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti avviato nella Stagione Sportiva 2019/2020:

1) tappa **C.R. CAMPANIA**, del 22 Febbraio 2020:
   Società **VILLAGGIO DEI RAGAZZI DI MADDALONI**, con i propri tesserati Francesco Saverio **Fusco** e Evangelista **Sagnelli**

2) tappa **C.P.A. di BOLZANO**, del 29 Febbraio 2020:
   Società **G.S.D. FEBBRE GIALLA**, con i propri tesserati Bryan **Da Re** e Alec **Marchesan**

3) tappa **C.R. ABRUZZO**, del 12 Dicembre 2020 ("da remoto"):
   Società **A.S.D. OLYMPIA CEDAS**, con il proprio tesserato Stefano **Federici**

4) tappa **C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA**, del 19 Dicembre 2020 ("da remoto"):
   Società **ASDC CANELLI SDS 1922**, con il proprio tesserato Giacomo **Porcu**

5) tappa **C.R. CALABRIA**, del 20 Dicembre 2020 ("da remoto"):
   Società **A.S.D. ACADEMY CROTONE**, con il proprio tesserato Alex **Pesce**

6) tappa **C.R. LIGURIA**, del 21 Dicembre 2020 ("da remoto"):
   Società **S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.**, con il proprio tesserato Lorenzo Maria **NADASI**

7) tappa **C.R. MOLISE**, del 30 Dicembre 2020 ("da remoto"):
   Società **A.S.D. SAN LEUCIO VOLTURNIA**, con il proprio tesserato Mario **Libraro**

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

In base a tali risultanze, si qualificano alla Fase Finale del Torneo le Società: RAGAZZI DEL VILLAGGIO DI MADDALONI (C.R. Campania), G.S.D. FEBBRE GIALLA (C.P.A. di Bolzano), A.S.D. OLYMPIA CEDAS (C.R. Abruzzo), ASDC CANELLI SDS 1922 (C.R. Piemonte Valle d'Aosta), A.S.D. ACADEMY CROTONE (C.R. Calabria), S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D. (C.R. Liguria) e A.S.D. SAN LEUCIO VOLTURNIA (C.R. Molise).

La Lega Nazionale Dilettanti provvederà a rendere note, con propri Comunicati Ufficiali, le Società vincenti le ultime due tappe del suddetto Torneo, in corso di definizione, relative al C.R. Friuli Venezia Giulia e al C.P.A. di Trento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

COMUNICATO UFFICIALE n. 183
Stagione Sportiva 2020/2021

Si comunica che il Collegio di Garanzia Elettorale della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data 1° Febbraio 2021 al fine di accertare l'ammissibilità delle proposte presentate per l'Assemblea Ordinaria Elettiva della L.N.D. del 6 Febbraio 2021 di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 174 del 15 Gennaio 2021,

- preso atto dell'integrale svolgimento del percorso elettorale dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile;

- visto l'art. 9 delle vigenti Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti,

ha deliberato di ammettere le candidature alle cariche elettive, in relazione al quadriennio olimpico 2021/2024, come di seguito riportato:

- Presidente della Lega Nazionale Dilettanti: Cosimo Sibilia;

- Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti: Ettore Pellizzari;

- Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l'Area Nord: Antonello Cattelan;

- Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l'Area Centro: Giammario Schippa;

- Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l'Area Sud: Santino Lo Presti;

- **Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti**, elencati in ordine alfabetico: Felicio De Luca; Gabriele Pecile; Andrea Pedetta; Cosimo Pergola; Mattia Rusciano.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929